

**REVISORE UNICO
COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Verbale n. 11 del 28/05/2022

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione “Modifica ed integrazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)- Comune di Valledolmo” da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Valledolmo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davì, nominato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 32 del 08/10/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite e-mail in data 27/05/2022, composta da:

- proposta di deliberazione da sottoporre Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2022 con oggetto: “Modifica ed integrazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)- Comune di Valledolmo”;
- pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi settori.

Premesso che:

- con delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale ;
- con delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo , Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;
- con delibera Comune di Valledolmo di G.M. N. 12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;
- con la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;
- con delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 del 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge si conferiva al Dott. Giuseppe Granata, al pari degli altri tre enti aderenti, la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;
- con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 3 del 10/05/2022 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe. Maggio/ Dicembre 2022.

Richiamati:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni;

- a Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;
- la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il Decreto Legislativo n. 116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Viste:

- la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale
- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti.
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante "Principi per l'erogazione dei servizi pubblici";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";

Considerato che sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo;

Dato Atto che gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani si articolano

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

Ritenuto opportuno per le motivazioni su espone, di modificare e apportare al vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti – Tari in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.) secondo il testo che segue:

- a) **all'art. 29 dopo il comma 13 aggiungere i seguenti commi 14 e 15:**

14. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

15. Le informazioni di cui al precedente comma 14 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

- b) **Dopo l'art. 29 aggiungere il seguente art. 29 bis:**

Articolo 29 bis

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al

precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

c) **all'art. 30 dopo il comma 2 inserire la seguente dicitura:**

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

d) **all'art. 30 sostituire al comma 5 la frase "È consentito il pagamento in unica soluzione entro Dicembre di ciascun anno." con i seguenti paragrafi:**

a) Il Comune garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

b) Qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

e) **all'art 30 comma 7 dopo il 1 paragrafo aggiungere il seguente**

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

f) **dopo l'art. 31 introdurre un nuovo articolo il 31 bis**

Art. 31 bis

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 30:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Regolamento Generale delle Entrate ;

c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

d) decadenza dal beneficio concesso, in forza del presente Regolamento, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro così come definita dal regolamento delle Entrate.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Gli interessi di dilazione di cui

al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili all'Ente.

Considerato

- che con l'inserimento del comma 5-sexiesdecies nell'articolo 3 viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.
- l'art. 3 comma del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, che testualmente recita: 5-bis. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- che il D.L. Aiuti all' articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della Tari verranno allineati con quelle dei preventivi. La nuova norma precisa che in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti Tari dopo il varo del bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche alla prima variazione utile, in linea con la regola generale introdotta dall'articolo 13, comma 5-bis del D.L. 4/2022.

Visti:

- l'articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 Visto il DPR 158/2009;
- l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i; Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/2022;
- la richiesta di parere pervenuta dal Responsabile del Settore;

Acquisiti i pareri favorevoli

- di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi Dott. Giuseppe Granata;
- di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Gioacchino Di Baudo.

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Revisore Unico del Comune di Valledolmo in relazione alle proprie competenze

ESPRIME

parere favorevole sulla Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2022 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)- Comune di Valledolmo".

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Idravi
Pierluigi Antonino Marcello Idravi